

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL COMPLESSO BANDISTICO FORNOVESE "ETTORE ZUFFARDI"**

Il giorno 25 novembre 2025, alle ore 20:00, presso la sede sociale si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Complesso Bandistico Fornovese "Ettore Zuffardi" APS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche statutarie

2. Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'art 9 dello Statuto assume la presidenza il sig. CALVO Francesco e chiama a svolgere le funzioni di segretario la sig. ZUCHELLI Alessandra.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Viene convocata l'assemblea straordinaria dei soci, in quanto vengono apportate allo statuto modifiche all'Art. 9 – Assemblea e all'Art. 10 – Consiglio direttivo.

Il Presidente prende la parola e dà lettura dello Statuto dell'Associazione integrato con le modifiche, spiegando che alcune di loro si rendono necessarie per conformare lo stesso al DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

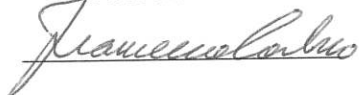
Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

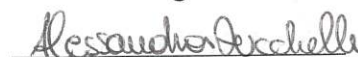
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Complesso Bandistico Fornovese "Ettore Zuffardi"

Via Giuseppe di Vittorio, 5 – 43045 Fornovo di Taro (Parma)

<http://www.bandaforново.it> – email: bandaforново@bandaforново.it

Partita IVA: 02052170343 Codice Fiscale: 80101150342

Iscritta al RUNTS repertorio n. 47515 – Sezione B



ESENTE BOLLO
ART. 82, comma 5
DLgs. 117/2017

**Complesso Bandistico Fornovese
"Ettore Zuffardi" APS**

STATUTO SOCIALE



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi del DLgs 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), denominata **Complesso Bandistico Fornovese "Ettore Zuffardi" APS**, con sede in Fornovo di Taro (PR) via Giuseppe Di Vittorio n. 5.

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di cui all'art. 2 in forma di azione volontaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopo e oggetto sociale

L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 DLgs 117/2017;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione, nell'ambito della tradizione bandistica, si propone in particolare di:

- a) Perseguire finalità di utilità sociale in particolare nel settore della musica, per diffondere l'amore e l'istruzione di tale arte tra i cittadini tutti e con speciale attenzione tra i giovani;
- b) Proporre e garantire i servizi di ricreazione, di utile impegno del tempo libero e impegno sociale con spirito mutualistico;
- c) Partecipare alla promozione, svolgimento e gestione di manifestazioni di natura sociale e di accrescimento culturale;
- d) Gestire, direttamente o seguito di accordi con enti pubblici, i servizi di natura formativa, culturale e ricreativa in campo musicale;

- e) Curare la formazione musicale e sociale di giovani allievi, costituire una banda musicale, perseguendo i fini sociali e di pubblica utilità;
- f) Organizzare viaggi e soggiorni finalizzati allo scambio culturale tra bande musicali a livello nazionale od internazionale;
- g) Potrà compiere operazioni di acquisto, vendita o gestione di immobili e mobili necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, fiere, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per auto finanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Le attività di interesse generale sono dirette in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Art. 3 - Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati,
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) entrate patrimoniali,
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati, ai loro familiari o ai terzi o da iniziative promozionali;
- 6) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 4 - Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 5 - I soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 - Doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, previa richiesta scritta al presidente o al segretario, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 8 - Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci e diritto di voto i soci dal novantesimo giorno di ammissione a socio. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio potrà ricevere al massimo 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

Nel caso la seconda convocazione dell'assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 10 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l'assenza di tali figure istituzionali non inficia la validità della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed

orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 11 - Il presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12 – L'organo di controllo

In caso di superamento dei limiti previsti dal 2° comma dell'art. 30 del DLgs 117/2017 l'Assemblea provvederà ad eleggere l'Organo di controllo composta da 3 membri effettivi, di cui uno in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e 2 membri supplenti, di cui uno in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile. I membri provvederanno alla nomina del Presidente dell'Organo di controllo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del DLgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del DLgs 117/2017.

In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del DLgs 117/2017, L'assemblea provvederà alla nomina di un Revisore legale dei conti.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale, previo parere favorevole del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in virtù dell'art. 9 DLgs 117/2017.

Art. 14 - Affiliazione ad Enti ed Associazioni

Ferma restando la completa autonomia amministrativa, contabile, giuridica e patrimoniale, e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2, ed al fine di garantire ai propri associati l'attività musicale e formativa, il Complesso Bandistico Fornovese può aderire alle associazioni a livello regionale o nazionale che le possano consentire di svolgere tali attività, adottandone le indicazioni statutarie operative non in palese contrasto/contrapposizione con quelle previste nel presente statuto che risultano sempre e comunque predominanti.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il Segretario

Alessandra Irchelli

Il Presidente

Francesco Colino

